

Milano



Comune
di Milano

Direzione Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino
Direzione Centrale Casa e Demanio

MOROSITA' INCOLPEVOLE FAQ

1. Cosa si intende per “morosità incolpevole” ai sensi del DM n.202/2014?

Si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una serie di circostanze indicate nell'Avviso Pubblico e richiamate nella domanda di erogazione contributo.

2. Qual è la finalità del contributo per "morosità incolpevole" previsto dal DM n. 202/2014?

La finalità del contributo previsto dal D.M. è quella di ridurre il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole.

I nominativi degli inquilini che richiedono il contributo e che hanno i requisiti per l'accesso allo stesso sono comunicati dal Comune alla Prefettura per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Successivamente gli stessi nominativi e la relativa documentazione sarà messa a disposizione dell' l'Agenzia Sociale per la Locazione-Milano Abitare, per i successivi adempimenti inerenti il riconoscimento del contributo. L'Agenzia provvederà, tra le altre cose, all'affiancamento e all'accompagnamento degli utenti, anche attraverso l'intermediazione tra proprietario e conduttore. Il riconoscimento della morosità incolpevole non determina il diritto al contributo.

3. Come si richiede il contributo per “morosità incolpevole” previsto dal DM n. 202/2014?

Mediante presentazione di apposita domanda, finalizzata all'accertamento dei requisiti di incolpevolezza della morosità, con la quale il richiedente deve fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di morosità incolpevole indicati nell'Avviso Pubblico, in assenza dei quali la domanda di contributo non può avere seguito.

La domanda deve essere presentata direttamente al Settore Zona in cui ha sede l'alloggio oggetto della procedura di sfratto. Non è ammessa altra modalità di presentazione.

Per ottenere l'erogazione del contributo, dopo l'accoglimento positivo della domanda da parte del Settore Zona, gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici di Milano Abitare - Agenzia Sociale per la Locazione, siti in via Felice Orsini 21 Milano previo appuntamento da richiedersi inviando un messaggio e-mail all'indirizzo: info@milanoabitare.org

4. Quante volte può essere presentata la domanda per “morosità incolpevole” prevista dal DM n. 202/2014?

Avendo a riferimento il medesimo contratto di locazione, morosità e procedura di sfratto, nel caso in cui la precedente domanda sia già stata conclusa con l'accertamento positivo del requisito di incolpevolezza, una nuova domanda è improcedibile in quanto la procedura è già stata effettuata e il nominativo già comunicato alla Prefettura per le valutazioni funzionali all'adozione di provvedimenti di differimento della concessione della forza pubblica.

Nel caso in cui la precedente domanda si sia chiusa con esito negativo, una nuova domanda può essere presentata qualora possano essere dimostrate nuove cause che hanno determinato la morosità, fermo restando il criterio secondo cui la causa della incapacità al pagamento insorge prima dell'inizio della morosità.

5. Quali sono i termini di conclusione del procedimento e cosa succede se la domanda è presentata a fronte di imminente esecuzione dello sfratto e l'istruttoria non si è ancora conclusa?

Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non può essere ridotto neppure in relazione all'imminenza dell'esecuzione dello sfratto. Pertanto, in caso di imminenza dello sfratto non può essere assicurata la conclusione in tempo utile del procedimento e la conseguente comunicazione alla Prefettura dei soggetti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica.

6. Può essere ricevuta la domanda di cittadino che pur non occupando più l'alloggio, a seguito dell'avvenuta esecuzione dello sfratto da parte della Forza Pubblica, abbia tuttora la residenza in loco e richieda il contributo "al fine di consentire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione"

No, la circostanza è esclusa dal D.M., la cui ratio consiste nel prevenire l'esecuzione forzata e i disagi sociali e abitativi conseguenziali.

Il soggetto che ha già subito uno sfratto con Forza Pubblica non ha diritto ai contributi, perchè ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b) può accedervi "il destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione alla convalida" e non rientra nel novero dei soggetti a cui applicare le misure prefettizie di cui all'art. 6 del cit. D.M., perché tali misure hanno lo scopo di programmare nel tempo la concessione della Forza Pubblica.

7. Può essere presentata domanda per morosità incolpevole nel caso in cui l'intimazione di sfratto per morosità non abbia ancora ricevuto citazione per la convalida?

Sì, con il bando approvato per l'anno 2016 è possibile presentare la domanda anche nel caso in cui il Giudice non abbia ancora convalidato lo sfratto.

Tuttavia, qualora la domanda sia stata presentata prima della convalida di sfratto, sarà onere del richiedente provvedere al suo aggiornamento, dopo l'eventuale convalida, presso lo stesso Settore Zona dove ha inizialmente presentato la domanda, al fine dell'inserimento degli elenchi da inviare alla Prefettura di Milano.

8. Quali sono i contributi che possono essere erogati per "morosità incolpevole" previsto dal DM n. 202/2014 nel caso di accettazione della domanda?

I contributi che possono essere erogati sono specificati al punto 4) del bando e, in sintesi, sono:

• Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà richiedere un contributo fino a 8000 euro utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno un anno.

• Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad euro 8.000 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.

- Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del ristoro (massimo 8.000 euro) del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

- Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore a quelli di libero mercato.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato o ad altre tipologie di canone inferiore a quelli di mercato, potrà richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 8.000 euro utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto, rimborsare le spese documentate per il trasloco e la stipula di nuovi contratti delle utenze domestiche, sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

- Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone libero.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone libero, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad euro 8.000, utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del nuovo contratto di locazione, a rimborsare le spese documentate il per trasloco e la stipula dei nuovi contratti delle utenze domestiche, fino alla concorrenza del limite massimo del contributo

9. A chi viene erogato il contributo per “morosità incolpevole” previsto dal DM n. 202/2014 nel caso di accettazione della domanda?

Il D.M. coinvolge in modo inequivoco la Proprietà nell'erogazione del contributo, per cui il Comune può prevedere con atto successivo che i contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Nei soli casi di sottoscrizione di un contratto a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore a quelli di libero mercato o di contratto di libero mercato per un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, il contributo verrà erogato al proprietario e all'inquilino, per quanto di rispettiva competenza e dopo il rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto

10 Quali sono i criteri di accesso necessari per presentare la domanda di erogazione contributo?

- Possedere reddito ISE non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26.000,00
- Essere destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità ~~con citazione per la convalida;~~
- Essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 1 anno;
- Possedere la cittadinanza italiana, di un paese dell'U.E., ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possesso di regolare titolo di soggiorno;

- Assenza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, dal richiedente ovvero da un componente del nucleo familiare.

11 Come avviene la verifica di incolpevolezza (articolo 2 D.M. 202/2014 – D.G.R. n. X-2648/2014 e n. X/4247 del 30/10/2015) della morosità?

La verifica è svolta accertando, in base ai dati dichiarati e alla documentazione presentata, che siano possedute le seguenti condizioni:

- Sussistenza di una delle cause di caduta di reddito indicate nell'Avviso Pubblico, riportate nel modello di domanda.
- Data della causa della caduta di reddito successiva alla data di stipula del contratto locativo.
- Data di inizio della morosità successiva alla data della causa della caduta di reddito.
- Verifica dei redditi dichiarati nel MOD. 1 (redditi complessivi ai fini IRPEF).
- Incidenza superiore al 30% del canone di locazione (escluso le spese accessorie) sul reddito.

12 Tra i requisiti necessari per la domanda di “morosità incolpevole” viene richiesta l’attestazione ISEE. A quale modello si riferisce?

Di norma la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’attestazione ISEE è quella del modello “Mini ISEE” (ovvero ISEE standard). Qualora nel nucleo siano presenti persone disabili, figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi o chi è escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorrerà compilare il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica Integrale (I modelli sono scaricabili dal sito del comune di Milano www.comune.milano.it > come fare per > certificati e documenti > ISEE).

13 Per quale tipologia di contratto locativo può essere presentata la domanda per “morosità incolpevole”?

L’intervento interessa i contratti locativi di tipo privatistico. Sono quindi esclusi i contratti di locazione sottoscritti per alloggi di proprietà del Comune di Milano o ALER Milano.

14 Nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a n. 2 conduttori, così come pure la relativa convalida di sfratto, è possibile presentare domanda per “morosità incolpevole” da parte di uno solo dei due conduttori?

Sì, poiché sono leciti i contratti sottoscritti da nuclei familiari distinti che risiedono/coabitano nel medesimo alloggio, e quindi cointestatari del contratto, la domanda può essere presentata da uno solo dei due conduttori. Tuttavia, ai fini del calcolo dell’incidenza canone/reddito, il canone verrà considerato in quota parte (50% cad.).

15 E’ possibile presentare domanda per morosità incolpevole nel caso in cui il contratto di locazione abbia durata annuale ma sia stato rinnovato senza discontinuità?

Sì, solo nel caso in cui nel testo dei contratti, regolarmente registrati, non sia presente l’espresso riferimento all’esigenza transitoria che ne determinerebbe la durata annuale, il contratto si deve intendere soggetto a disciplina ordinaria, prevedendo una durata di 4+4 anni.

16 E’ possibile presentare domanda nel caso di contratto, con cooperative, in godimento di tipo privatistico e nel caso di contratto, sempre con cooperative, in godimento di alloggio sociale?

Possono accedere al contributo i nuclei titolari di contratto in godimento, compresi quelli stipulati con cooperative, purché di tipo privatistico

Possono altresì accedere al contributo i titolari di contratto in godimento di alloggio sociale di cooperative se gli stessi non sono di proprietà del comune di Milano o ALER Milano.

17 E' possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui sia stato sottoscritto con il proprietario dell'alloggio un atto di transazione con il quale l'inquilino si impegna al pagamento della morosità?

No. La sottoscrizione della transazione ha reso nulla l'intimazione di sfratto, indispensabile nella procedura di morosità incolpevole e in ogni caso il contributo non può essere erogato in quanto la morosità è stata risanata con la transazione.

18 La tardiva registrazione del contratto di locazione rispetto alla data di residenza nell'alloggio, anche se "resa impossibile" dal proprietario, può determinare il rigetto della domanda?

Sì. La circostanza che il richiedente non abbia potuto effettuare sin da subito il cambio di residenza, nonchè la stipula e conseguente registrazione del contratto di locazione perchè "resa impossibile" dal proprietario dell'alloggio è motivo di rigetto della domanda in quanto la titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, è un criterio di accesso esattamente previsto dal DM 202/2014.

19 E' necessario che il richiedente sia residente nell'alloggio oggetto di procedura di sfratto?

Sì, il richiedente, quando presenta la domanda, deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto.

20 E' possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui l'intestatario del contratto non sia residente nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto, abitato invece da altro soggetto/nucleo familiare?

No. La mancanza di residenza nell'alloggio oggetto di sfratto del titolare del contratto di locazione, come previsto dall'art. 3 del DM 202/2014 costituisce motivo ostativo all'accoglimento della domanda.

21 In base a quale elemento viene definita la data di decorrenza della morosità?

La data di inizio morosità da considerare è quella indicata nell'intimazione di sfratto, salvo il caso in cui il ricorrente in sede di udienza abbia fatto opposizione e, producendo idonea documentazione (in questo caso i versamenti effettuati), il giudice abbia accolto l'opposizione e indicato nell'atto una nuova data.

22 Da quanto tempo occorre risiedere nell'alloggio oggetto di procedura di sfratto?

Il richiedente deve risiedere nell'alloggio da almeno 1 anno prima dalla data dell'atto di intimazione di sfratto.

Nella eventualità che il richiedente non abbia avuto la residenza anagrafica da almeno 1 anno prima della data dell'intimazione dello sfratto dovrà provare la propria abituale e volontaria dimora nell'alloggio (residenza "di fatto") per lo stesso periodo producendo idonea documentazione (esempio: residenza anagrafica degli altri componenti il nucleo familiare).

23 E' possibile presentare la domanda nel caso in cui l'abitazione oggetto di sfratto è quella del domicilio?

Sì. La sentenza n. 7730/10 (Consiglio di Stato), riconosce lo stato di residenza di fatto, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo e può essere provata come dimora abituale ed effettiva con ogni mezzo.

In tal caso, però, l'interessato dovrà dimostrare attraverso il contratto, lo sfratto, le utenze telefoniche, gas e elettricità l'effettiva dimora nell'alloggio oggetto di sfratto.

24. Uno dei criteri previsti nella domanda per morosità incolpevole è l'assenza del possesso di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nella provincia di Milano. Come si misura tale adeguatezza?

L'adeguatezza dell'alloggio è considerata con riferimento ai parametri di superficie minima previsti dal Regolamento Regionale n. 1 del 10.2.2004 – art. 13, comma 9 – colonna A, come indicato nell'Avviso Pubblico:

| Numero componenti | Superficie utile in mq. |
|-------------------|--|
| 1 | 36 |
| 2 | 42 |
| 3 | 51 |
| 4 | 71 |
| 5 | 84 |
| 6 | 93 |
| 7 e più persone | 93 + 9 mq. all'aumentare di ciascun componente |

25 Nella domanda per “morosità incolpevole” è richiesta autocertificazione della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare: il TFR viene considerato facente parte del reddito imponibile ai fini IRPEF?

No, nel reddito complessivo ai fini IRPEF per la domanda di morosità incolpevole non viene considerato il TFR.

26 E' possibile indicare fra le cause della morosità la perdita del lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova?

Sì, l'interruzione del rapporto di lavoro è disposta dal datore di lavoro e non è una interruzione volontaria.

27 E' ammissibile quale causa determinante la riduzione del reddito l'esclusione da socio dal rapporto associativo di una Cooperativa Lavoratori s.c.r.l. per motivi di carattere disciplinare (assenze ingiustificate contestate dalla stessa cooperativa al socio) o per “licenziamento per giusta causa soggettiva” ?

Sì, il D.M. 202/2014 annovera tra le cause di riduzione del reddito il licenziamento senza entrare nel merito dei motivi che lo hanno determinato.

28 Cosa succede se viene smarrita la lettera di licenziamento o non è più possibile chiedere una copia della lettera all'ex datore di lavoro perchè la ditta è fallita e non più esistente?

La lettera di licenziamento non rientra tra gli atti o certificati concernenti stati, qualità personali, fatti che si possono certificare perchè in possesso delle pubbliche amministrazioni. Una eventuale denuncia da parte del cittadino dello smarrimento della lettera, in ogni caso, non permette di verificare il suo stato di licenziato. In luogo della predetta documentazione può essere presentata copia degli ultimi cedolini di pagamento da cui si potrebbe evincere la data di licenziamento, l'estratto contributivo INPS e, se in possesso, anche il mod. CUD per verificare il numero dei giorni lavorativi, l'eventuale richiesta di indennità di disoccupazione, la "Dichiarazione di disponibilità al lavoro" presentata al Centro per l'Impiego.

In tali casi, l'Amministrazione comunale procederà a verificare la bontà e la congruenza della documentazione sostitutiva attraverso, ad esempio, la visura camerale dello stato di fallimento dell'azienda, o con accertamenti presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, nella quale ogni datore di lavoro deve per legge comunicare telematicamente i dettagli dei movimenti relativi ad assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro o altre verifiche comunque esperibili.

29 E' possibile indicare fra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l'insorgere della morosità, la cessazione di un “contratto di collaborazione occasionale” nel cui contratto viene indicato che “le prestazioni vanno inquadrare nell'ambito di un rapporto professionale autonomo ...” ?

Sì, il contratto di collaborazione occasionale, anche in presenza di Partita IVA, viene considerato rientrante fra i contratti di "lavoro atipico".

30 E' possibile indicare fra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l'insorgere della morosità, le "dimissioni per giusta causa"?

Sì, In tema di "dimissioni per giusta causa" si tiene conto della Circolare INPS n. 163 del 20.10.2003 che, accogliendo l'orientamento indicato nella sentenza n.269/2002 della Cortes Costituzionale, riconosce il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa", fra le quali, ad esempio, cita il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sessuali, mobbing, etc.

Parimenti a quanto previsto dalla predetta Circolare INPS, insieme alla "dimissione per giusta causa" l'interessato dovrà produrre dichiarazione e documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

31 E' possibile indicare fra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l'insorgere della morosità, lo stato di pensionamento?

No, la condizione del pensionamento, anche ha comportato una riduzione del reddito rispetto al precedente periodo lavorativo, non è prevista tra le cause citate all'art. 2 del dm.

32 Tra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l'insorgere della morosità, il bando prevede l'accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario. Da quale data, in particolare nel caso di ricongiungimento familiare, viene considerato l'ingresso nel nucleo familiare?

Dalla data in cui viene regolarizzata la registrazione anagrafica con l'iscrizione del nuovo componente del nucleo anagrafico, anche se entrato prima nel territorio nazionale. Per famiglia anagrafica secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989 e ss.mi.), si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi **coabitanti** e aventi dimora abituale nello stesso Comune.

33 Tra le cause che hanno determinato la caduta di reddito, e quindi l'insorgere della morosità, il bando prevede la cessazione dell'erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare. E' possibile presentare domanda contributo morosità incolpevole nel caso in cui la causa della riduzione del reddito è determinata dalla revoca del sussidio integrativo al minimo vitale motivata dalla verifica dell'insussistenza dello stato di bisogno?

Sì, purchè la revoca del sussidio integrativo al minimo vitale sia stata disposta in seguito al percepimento di assegno sociale, considerato non cumulabile al sussidio ai sensi della legge 335/95.

34 Nel caso di riduzione del reddito derivante da cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento, è sovente il caso in cui l'impossibilità al pagamento, e quindi l'insorgere della morosità, avvengano precedentemente alla cessazione formalmente compiuta dell'attività. Quale procedura adotta l'Amministrazione Comunale per tali casi?

Poiché il processo di degrado del reddito da lavoro autonomo è generalmente precedente la chiusura dell'attività, innescando la morosità, l'Amministrazione Comunale richiederà l'esibizione di idonea documentazione (ad esempio i registri contabili) da cui possa accertarsi la caduta di reddito da lavoro autonomo, quale presupposto per la morosità.

Sulla base di tale presupposto istruttorio, la cessazione dell'attività è intesa quale requisito per l'ammissibilità della domanda nonchè quale requisito ultimo, secondo la seguente articolazione:

1- caduta di reddito (a seguito perdita di avviamento)

- 2- successiva morosità
- 3- cessazione dell'attività (quindi nessuna possibilità di rimedio).

35 E' possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui la causa di diminuzione del reddito è quella della mancata corresponsione - da una certa data - dell'assegno di mantenimento per i figli? ,

No, il mancato percepimento dell'assegno di mantenimento non rientra tra le cause previste.

36 E' possibile presentare domanda di contributo per morosità incolpevole nel caso in cui la causa di diminuzione del reddito è dovuta a grave malattia per la quale non è possibile esibire documentazione di spesa trattandosi di prestazioni totalmente a carico del Servizio Sanitario?

Sì, la domanda può essere presentata anche nel caso in cui la grave malattia non determini spesa; tuttavia, in tal caso, dovrà comunque essere documentata la caduta di reddito conseguente (per esempio periodi di aspettativa non retribuita)

37 Come si compila l'autocertificazione del canone annuo, delle spese mediche e dei redditi prevista nel Modello 1) allegato alla domanda?

Il Mod (1) deve essere compilato come segue:

Anno (1): indicare l'anno in cui si è verificato l'evento causa della morosità

Reddito anno (1): riportare il reddito complessivo ai fini IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi per ogni componente il nucleo familiare.

Spese anno (1): riportare le spese mediche sostenute nell'anno esclusivamente se l'evento causa della morosità è stato "malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare"

Canone anno (1): riportare il canone annuo compreso della rivalutazione ISTAT se prevista dal contratto di locazione, escluse le spese condominiali

Anno (2) - anno successivo all'anno (1) - compilare come sopra

Anno (3) - anno successivo all'anno (2) - compilare come sopra.

N.B.: i campi di redditi, canone ed eventuali spese mediche devono essere compilati sempre per l'anno (1) (anno in cui si è verificato l'evento causa della morosità).

I campi degli anni successivi, anno (2) e anno (3), devono essere compilati sino all'anno in cui la morosità ha avuto inizio.

38. A chi ci si deve rivolgere per contestare il mancato riconoscimento dei requisiti di accesso della domanda per morosità incolpevole?

Contro il rigetto della domanda può essere presentato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, domanda di riesame al Settore Zona presso il quale è stata presentata.

Il riesame può essere presentato una sola volta, successivamente il richiedente può solo ricorrere avanti il T.A.R. nei termini di legge, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento del rigetto.